



# Corte di Appello Salerno

Cittadella Giudiziaria, Palazzina "Trotula de Ruggiero"  
Viale Unità d'Italia quinto piano 84100 Salerno  
e-mail: [ca.salerno@giustizia.it](mailto:ca.salerno@giustizia.it)

prot. 109-I

Al personale settore civile  
sede

**OGGETTO: D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della l. n. 206 del 26 novembre 2021 - Modifiche alla disciplina transitoria apportate dalla l. n. 197 del 2022 - Anticipazione dell'efficacia - Proroga della disciplina emergenziale disposta dal d.l. n. 198 del 2022.**

## **1. Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022**

Il 28 settembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del decreto legislativo che attua la riforma del processo civile, delegata al Governo con la l. n. 206 del 2021.

Il decreto legislativo afferente alle riforme al codice di procedura civile, come noto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre 2022 con il n. 149. Il 29 dicembre 2022, tuttavia, il quadro normativo è stato nuovamente modificato con due nuovi interventi inseriti, il primo, nella legge di approvazione del bilancio e, il secondo, nel decreto legge c.d. milleproroghe. In particolare, con il primo intervento, è stato modificato l'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, anticipando la data di applicabilità di gran parte della riforma del rito civile; con il secondo intervento è stata prorogata una piccola parte della disciplina speciale, che era stata introdotta durante l'emergenza Covid-19.

## **2. Le modifiche alla disciplina transitoria introdotte dalla l. n. 197 del 2022**

Il citato art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge n. 197/2022 (legge di approvazione del bilancio), contiene la disciplina transitoria in materia di processo civile, al fine di regolamentare il passaggio dalla normativa precedente a quella nuova, tenuto conto sia dei procedimenti pendenti sia di quelli di nuova instaurazione.

L'art. 1, comma 380, della l. n. 197 del 2022 anticipa al 28 febbraio 2023 la data in cui la parte più rilevante della riforma acquisterà efficacia.

È stata mantenuta ferma l'entrata in vigore, presso i Tribunali, le Corti di appello e la Corte di cassazione, dall'1 gennaio 2023 delle disposizioni relative all'obbligo di deposito telematico degli atti (tranne che per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni, per i quali l'entrata in vigore è differita al 28 febbraio 2023); dello svolgimento delle udienze da remoto, di cui all'art. 127 bis c.p.c., e della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di cui all'art. 127 ter c.p.c. Tali disposizioni trovano applicazione dall'1 gennaio 2023, anche per i procedimenti pendenti, al fine di



assicurare la continuità con la disciplina emergenziale scaduta in data 31 dicembre 2022.

A tali disposizioni è stato aggiunto l'art. 193, comma 2, c.p.c., relativo al giuramento del consulente tecnico d'ufficio: «*In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma*». La formulazione originaria dell'art. 35 del d.lgs. 149 del 2022 avrebbe determinato una discrasia. Infatti, l'entrata in vigore del secondo comma dell'art. 193 c.p.c. (originariamente applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023) non era stata coordinata con quella relativa all'udienza cartolare, in quanto l'art. 127 *ter* c.p.c. era destinato ad entrare in vigore dall'1 gennaio 2023, anche per i procedimenti pendenti e, pertanto, senza soluzione di continuità rispetto all'ultima proroga della disciplina emergenziale, in scadenza al 31 dicembre 2022. Il problema si poneva perché il 31 dicembre 2022 avrebbe cessato di avere efficacia la apposita norma, introdotta nel periodo emergenziale dal d.l. n. 34 del 2020, che consentiva al consulente tecnico di depositare la sua dichiarazione con firma digitale, senza che fosse necessaria la sua comparizione personale in udienza.

Al fine di ovviare a tale discrasia risulta opportunamente inserito l'art. 193, comma 2, c.p.c., tra quelli destinati a trovare applicazione dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti, parallelamente all'art. 127 *ter* c.p.c., che consente al giudice di sostituire l'udienza con lo scambio di note scritte, senza la presenza delle parti.

**Importante modifica è quella relativa alla disciplina riformata del giudizio di appello (capi I e II del titolo III del libro secondo e artt. 283, 434, 436 *bis*, 437 e 438 c.p.c.), che acquisterà efficacia anch'essa dal 28 febbraio 2023, applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente ad essa.**

Rimane ferma la disciplina transitoria relativa al giudizio di cassazione, in base alla quale le norme del capo III del titolo III del libro secondo e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data, ad eccezione degli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c., che trovano applicazione anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio 2023, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

È stata anticipata anche la data in cui diverrà efficace l'art. 363 *bis* c.p.c., sul rinvio pregiudiziale del giudice di merito, che troverà applicazione dall'1 gennaio 2023, anche ai procedimenti in quella data pendenti.

Inoltre, è stato aggiunto che le disposizioni di cui all'art. 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) del d.lgs. n. 149 del 2022 (in tema di esecuzione forzata), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre è stata mantenuta l'efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023 delle disposizioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 10, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, relative alla mediazione familiare ed alle abrogazioni in tema di affiliazione commerciale.

È stato, infine, corretto il riferimento al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, non del 20 marzo 2020, bensì del 2 novembre 2020, che continuerà a regolare i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili, fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 196 *duodecies*, comma 5, disp. att. c.p.c.

### 3. La proroga della disciplina emergenziale disposta dal d.l. n. 198 del 2022

Il secondo intervento normativo del 29 dicembre 2022 riguarda la proroga dell'efficacia di alcune disposizioni introdotte durante l'emergenza pandemica da Covid-19, in materia di giustizia. In particolare, l'art. 8, comma 8, del d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, stabilisce che, anche in deroga alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, le disposizioni di cui all'art. 221, comma 8, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, e di cui all'art. 23, commi 8 *bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9 *bis*, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 176 del 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022.

La proroga, quindi, interessa solo tre disposizioni emergenziali:

- i) il comma 8 dell'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, che consente al giudice, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 193 c.p.c., di disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;
- ii) il comma 8 *bis* dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 (limitatamente ai primi quattro periodi), afferente lo svolgimento dell'udienza pubblica dinanzi alla Corte di cassazione;
- iii) il comma 9 *bis* dell'art. 23 del medesimo d.l. 137 del 2020, sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva.

Il termine finale di efficacia delle tre suindicate disposizioni era stato fissato sino al 31 dicembre 2022, mentre, a seguito del d.l. 198 del 2022, risulta prorogato con riferimento alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023, per le prime due, nonché con riferimento alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, per la terza. La proroga delle prime due disposizioni in esame va necessariamente coordinata con la disciplina transitoria contenuta nell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

In particolare, la proroga del comma 8 dell'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020 va necessariamente coordinata con il comma 2 dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, che, a differenza del testo originario, ha anticipato all'1 gennaio 2023 la data in cui acquista efficacia il nuovo secondo comma dell'art. 193 c.p.c., disponendone l'applicabilità non solo ai giudizi di nuova instaurazione, ma anche a quelli pendenti alla data suindicata.

Analogamente, la proroga del comma 8 *bis* dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 va necessariamente coordinata con il comma 6 dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, in base al quale gli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c. (e quindi anche quelli relativi all'udienza pubblica dinanzi alla Corte di cassazione) si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

**In particolare, per quanto riguarda la formula esecutiva digitale, si pone un problema di coordinamento tra la proroga del comma 9 *bis* dell'art. 23 del medesimo d.l. 137 del 2020 con le disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2022, che hanno totalmente abrogato il rilascio della formula esecutiva.**

Il necessario coordinamento tra le discipline appare viepiù necessario, tenuto conto che il comma 8 dell'art. 8 del d.l. n. 198 del 2022 stabilisce che la proroga delle tre disposizioni emergenziali operi *“anche in deroga alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 149 del 2022”* (inciso iniziale) e che le stesse *“continuano”* ad applicarsi *“fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022”* (inciso finale).

A tal riguardo, appare opportuno tener conto che nella Relazione illustrativa alla legge di conversione del d.l. n. 198 del 2022 si rappresenta che con il comma 8 dell'art. 8 si è inteso prorogare le disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sul

giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva, disposizioni che cessavano di applicarsi a partire dal 31 dicembre 2022.

Si precisa, poi, che le disposizioni sulle modalità di giuramento del consulente tecnico d'ufficio e sul regime di attestazione dell'esecutività dei provvedimenti e degli altri atti che costituiscono titolo per l'esecuzione forzata sono state prorogate per evitare i rilevanti disagi applicativi per le cancellerie e per gli operatori, conseguenti all'intervallo temporale tra la cessazione della disciplina emergenziale e l'inizio di efficacia delle nuove norme previste dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Infine, con riferimento alla formula esecutiva digitale, la Relazione illustrativa precisa che l'inciso con cui si stabilisce che resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 149 del 2022 è volto a chiarire che l'efficacia della norma è limitata fino al momento in cui avranno effetto le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 149 e, quindi (per la formula esecutiva digitale), fino al 28 febbraio 2023. Essa si applicherà dunque alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, mentre quanto alle formule esecutive da apporre a partire dal 1° marzo 2023 si applicheranno gli articoli 3, comma 34, e 4, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n.149 del 2022 con i quali il rilascio della formula esecutiva da parte del cancelliere è stato del tutto abrogato.

Si allega tabella disposizioni comparate.

Si comunichi e si pubblichi sul sito web sezione provvedimenti di interesse.

Salerno, 27.02.2023

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Francesca Del Grosso

VISTO  
LA PRESIDENTE DELLA CORTE  
Iside Russo

<p style="text-align: center;"><b>Testo originario del d.lgs. n. 149 del 2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modifiche apportate dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 380)</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 35 Disciplina transitoria</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 Disciplina transitoria</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal <b>28 febbraio 2023</b> e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del <b>28 febbraio 2023</b> si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.</p>

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.

3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.

*4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della*

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e **193, secondo comma**, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché **quelle previste dall'articolo 196-duodecies** delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, **si applicano** a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. **Le disposizioni** degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, **al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici** e al tribunale superiore delle acque pubbliche, **le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data.**

<p style="text-align: center;"><b>Testo originario del d.lgs. n. 149 del 2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modifiche apportate dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 380)</b></p>
<p><i>Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi</i></p> <p>5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.</p> <p>6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.</p> <p>7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.</p> <p>8. Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.</p> <p>9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023.</p>	<p>Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al <b>secondo</b> periodo.</p> <p>4. Le norme <b>dei</b> capi I e II del titolo III del libro secondo <b>e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438</b> del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni <b>proposte successivamente al 28 febbraio 2023</b>.</p> <p>5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme <b>del</b> capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, <b>hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data</b>.</p> <p>6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come <b>modificati dal</b> presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.</p> <p>7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del <b>1° gennaio 2023</b>.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Testo originario del d.lgs. n. 149 del 2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modifiche apportate dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 380)</b></p>
<p>10. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.</p>	<p>8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.</p> <p>9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.</p> <p>10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia <b>2 novembre 2020</b>.</p>



<b>Art. 35</b> <i>Disciplina transitoria</i>	
<b>svolgimento delle udienze da remoto</b> (art. 127 <i>bis</i> c.p.c.) <b>sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte</b> (art. 127 <i>ter</i> c.p.c.) <b>giuramento sottoscritto e depositato telematicamente dal c.t.u.</b> (art. 193, comma 2, c.p.c.)	<b>Dall' 1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso:</b> tribunali, corti di appello e Corte di cassazione  <b>Dall' 1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso:</b> giudici di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e tribunale superiore delle acque pubbliche
<b>obbligo di deposito telematico degli atti</b> (tranne per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni)	<b>Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso tribunali, corti di appello e Corte di cassazione</b>  <b>Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti presso</b> giudici di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e tribunale superiore delle acque pubbliche
<b>obbligo di deposito telematico degli atti per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni</b>	<b>Dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti pendenti</b>
<b>la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione</b>	<b>Alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023</b>
<b>rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione</b> (art. 363 <i>bis</i> c.p.c.)	<b>Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti</b>
<b>modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione</b> (artt. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis, 380 bis.1, 380 ter, 383, 390, 391 bis c.p.c.)  restanti norme sul giudizio di cassazione	Ai giudizi per i quali il ricorso risulta <b>già notificato alla data dell'1 gennaio 2023</b> , ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio  Ai giudizi per i quali il ricorso sia stato <b>notificato successivamente all'1 gennaio 2023</b>
<b>Nuova normativa sui procedimenti arbitrari</b>	Ai procedimenti arbitrari <b>instaurati dal 28 febbraio 2023</b>
<b>Tutte le altre disposizioni</b>	Ai procedimenti <b>instaurati dal 28 febbraio 2023</b>